



## **REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI- DPR 1.8.2011 n.151**

Vi informiamo che nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22.9.2011 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 1.8.2011 n. 151 **“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi**, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. Il testo del provvedimento è scaricabile dal sito [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)

Il provvedimento, alla cui stesura abbiamo collaborato attivamente, individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modificando la attuale elencazione contenuta nel DM 16.2.1982, e disciplina le procedure per il deposito e l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe, e per la verifica delle condizioni di sicurezza da parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, attualmente regolamentate dal DPR n. 37/1998.

Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie (A, B, e C) in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore dell'attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

Il DM 16.2.1982, al punto 84, attualmente include tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, e quindi al rilascio del Certificato di prevenzione incendi, gli alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti letto.

Il nuovo Regolamento, **al punto 66, include tra le attività soggette ai controlli: alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti letto.** Sono state inoltre incluse le **strutture turistico-ricettive nell'aria aperta** (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) **con capacità ricettiva superiore a 400 persone.**

**Tali attività sono così ripartite:**

- **Categoria A: strutture ricettive da 26 fino a 50 posti letto;**
- **Categoria B: strutture ricettive con oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto,** nonché le strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.);
- **Categoria C: strutture ricettive con oltre 100 posti letto.**

Il Regolamento prevede che le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi presentino l'istanza di rilascio del CPI mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

**Rispetto alla precedente disciplina, per le attività ricomprese nella categoria A (alberghi da 26 a 50 posti letti), come da noi evidenziato non considerate suscettibili di provocare rischi significativi, non è più previsto il parere di conformità sul progetto, ed i progetti relativi sono presentati contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).**

**Per le attività di cui alle categorie A e B (alberghi fino a 100 posti letto), successivamente alla presentazione della SCIA, il Comando effettua i controlli anche con metodo a campione. Per la categoria C (alberghi con oltre 100 posti letto), il Comando effettua necessariamente il sopralluogo di controllo entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA.**

Di seguito, sintetizziamo il contenuto del provvedimento.

**Valutazione dei progetti – Le attività di cui alle categorie B e C sono tenute a richiedere al Comando l'esame dei progetti per nuove costruzioni o per modifiche di quelle esistenti che comportino la variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza.** Il Comando può richiedere documentazione integrativa entro 30 giorni. Si pronuncia sulla loro conformità alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

**Istanza di rilascio del CPI e controlli di prevenzione incendi – L'istanza per il rilascio del Certificato di prevenzione è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata dalla documentazione necessaria. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.**

Le successive procedure differiscono in relazione al tipo di attività:

**Per le attività di cui alle categorie A e B (strutture ricettive da 26 a 50 posti letto, strutture ricettive da 51 a 100 posti letto), il Comando, entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività ed i suoi effetti entro un termine di 45 giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.**

**Per le attività di cui alla categoria C (strutture ricettive con oltre 100 posti letto), il Comando, entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività ed i suoi effetti entro un termine di 45 giorni.**

**Entro 15 giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui alla categoria C, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.**

Le procedure sopra riportate, per le diverse categorie, devono essere nuovamente avviate in caso di modifica delle strutture o degli impianti, ovvero delle condizioni di esercizio delle attività che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

**Attestazione periodica di conformità** – Il titolare dell'attività, ogni 5 anni, invia al Comando una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, corredata dalla documentazione necessaria. Il Comando rilascia contestualmente ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

**Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività** - I responsabili di attività non soggette alla disciplina del D.Legisl. 81/2008 "Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro" (attività senza lavoratori), hanno comunque l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali che sono indicate dal Comando nel CPI o nella ricevuta rilasciata a seguito della presentazione della SCIA. Essi provvedono ad assicurare una adeguata informazione ai soggetti presenti nell'attività sugli specifici rischi di incendio, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione fornita devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

**Deroghe** - Qualora le attività presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa antincendio vigente, gli interessati possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio. Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro 30 giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, si pronuncia entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa è stata presentata ed al richiedente.

**Nulla osta di fattibilità e verifiche in corso d'opera** - I responsabili delle attività di cui alle categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità. I responsabili di tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi possono inoltre richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

**Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attività produttive (SUAP)** - Le procedure previste dal provvedimento si conformano alla disciplina del SUAP, per le attività per cui questa è applicabile.

La documentazione con la quale si attesta al SUAP la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, al fine dell'avvio dell'attività, è completata, ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA presentata al Comando dei Vigili del Fuoco.

**Disposizione transitorie e finali** - Fino all'adozione del decreto ministeriale che disciplinerà le modalità di presentazione delle istanze per l'avvio dei procedimenti, il contenuto delle stesse e la

relativa documentazione, si applicano le disposizioni del DM 4 maggio 1998 “Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco”.

Fino all’adozione del decreto che individuerà le attività di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabilirà i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale, si applicano le disposizioni del DM 3 febbraio 2006.

**Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del Regolamento (22 settembre 2011), devono espletare i prescritti adempimenti entro il 7 ottobre 2012. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento (7 ottobre 2011) ed in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato chiedono il rinnovo di conformità antincendio secondo le nuove disposizioni.**

Come è noto, il **prossimo 31 dicembre 2011 dovranno essere ultimati gli adempimenti antincendio prescritti dal DM 9.4.1994.** Al riguardo, in considerazione delle difficoltà segnalate, abbiamo chiesto al Governo di intervenire con un provvedimento più organico, ed inoltre, poiché il nuova Regolamento in esame ha introdotto procedure più semplici per le attività ricettive da 26 a 50 posti letti, in quanto non suscettibili di provocare rischi significativi, abbiamo chiesto che siano conseguentemente semplificate per tali attività le prescrizioni tecniche contenute nel DM 9.4.1994.

Federalberghi in un'ottica volta a promuovere una maggiore semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori di settore, si propone di modificare la soglia di ricettività a partire dalla quale le strutture ricettive sono tenute a rispettare le disposizioni ora previste dal DM 9.4.1994, delegando il Ministero dell’interno ad individuare specifici requisiti di sicurezza per le strutture ricettive fino a 50 posti letto, in quanto si tratta di attività statisticamente non suscettibili di provocare rischi significativi.

Considerata l'imminente scadenza dei termini per l'adeguamento delle strutture ricettive esistenti alla normativa antincendio (31 dicembre 2011) e l'esigenza di provvedere al riguardo in modo costruttivo, **si propone una precisa tempistica per i diversi adeguamenti**, prevedendo la certificazione, da parte di professionisti abilitati, della percentuale di lavori realizzati, in una logica di incremento dei relativi livelli di sicurezza.

**Per chiarimenti tecnico-operativi inerenti le vostre specifiche situazioni, siete invitati a contattare i tecnici che vi stanno seguendo ai fini dell’ottenimento del CPI.**

Continueremo ad informarvi sull’argomento in attesa di ulteriori sviluppi e novità.

La segreteria  
Federalberghi Chianciano Terme